



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 06/07/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 715

L.R. n. 62/1985. Interventi di disinfestazione e disinfezione dei litorali nelle zone ad alto uso. Definizione del programma per l'anno 2002.

L'Assessore all'Ambiente, Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dal settore Ecologia e confermata dal Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, riferisce:

"La l.r. 8 giugno 1985, n. 62, "Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione", prevede interventi regionali

A fronte del complesso delle attività previste, a causa delle ragioni connesse alle esigenze del piano di risanamento finanziario del bilancio regionale e del più recente patto di stabilità Stato-Regioni, la l.r. n. 62/85, dopo un lungo periodo, è stata rifinanziata solo nell'esercizio 2001, con lo stanziamento di 1 miliardo di lire. Tale stanziamento è stato destinato, con deliberazione G.R. 27 dicembre 2001, n. 2092, ad un programma regionale di attività per il controllo degli inquinamenti del mare, anche alla luce dei preoccupanti fenomeni registrati nella passata stagione balneare, relativi allo sviluppo di fioriture di alghe "tossiche" lungo i litorali adriatici pugliesi, affidando la relativa attività ai Presidi Multizonali di Prevenzione, in collaborazione con i Laboratori provinciali di biologia marina e con gli Istituti pubblici di ricerca operanti in Puglia.

L'attività di monitoraggio e controllo delle acque marine programmata con il citato atto di Giunta, integra e completa il Programma triennale 2001-2003 di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero prospiciente la regione Puglia", di cui alla convenzione sottoscritta in data 29.12.2000 tra Regione e Ministero Ambiente - Servizio Difesa del Mare, a seguito dell'adesione della Regione al programma stesso di cui alla deliberazione n. 2040 del 28.12.2000.

Il bilancio regionale per l'esercizio 2002, assegna al capitolo di spesa 611030 "Trasferimenti in favore di comuni, Province e USL per la tutela delle coste e delle acque di balneazione - l.r. n. 62/85", uno stanziamento pari a Euro 516.456,00.

In considerazione dell'esigenza di corrispondere alle richieste provenienti da parte di numerosi enti locali per attivare le iniziative di pulizia dei litorali nelle zone ad alto uso, per sostenere e favorire lo sviluppo turistico nelle zone costiere pugliesi, si ritiene utile destinare a tale attività le pur limitate risorse finanziarie disponibili per la specifica attuazione della l.r. n. 62/85, anche atteso che le iniziative di prevenzione e controllo degli inquinamenti del mare risultano già sostenute da altre diverse iniziative regionali, quali il citato monitoraggio, e che le iniziative di difesa dei litorali sono sostenute dal POR Puglia 2000 - 2006 - misura 1.3.

Ritenuto, altresì, utile ed opportuno rendere immediatamente utilizzabili già per la stagione turistica 2002, le risorse finanziarie disponibili sul bilancio di previsione dello stesso esercizio finanziario, si rende necessario procedere, in difformità delle previsioni temporali di cui agli articoli 1 e 4 della l.r. n. 62/85, definendo nell'immediato il programma regionale in funzione del quale attivare le istanze da parte degli enti locali interessati.

Considerata la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, si ritiene utile prevedere una contribuzione

regionale massima fino al 70% del costo delle iniziative proposte e ammesse a finanziamento, privilegiando gli interventi a favore dei comuni costieri più piccoli, i cui limitati bilanci difficilmente consentono la completa copertura delle spese necessarie per le attività di disinfezione e disinfestazione dei litorali.

A tal fine si propone l'adozione del programma di intervento allegato al presente provvedimento, che individua: a) quale oggetto di contribuzione regionale gli interventi riferiti ai tratti di litorale balneabili non già oggetto di concessione demaniale, b) la ripartizione delle risorse tra i diversi ambiti provinciali in relazione alla lunghezza delle coste, c) i criteri per la formulazione delle graduatorie provinciali in funzione delle quali individuare gli interventi da ammettere a finanziamento contributivo, d) le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi.

Adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 28/01:

- Il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile di cui alla l.r. n. n. 28/01.

- I successivi provvedimenti di natura contabile saranno effettuati attraverso il capitolo di spesa 611030 "Trasferimenti in favore di comuni, Province e USL per la tutela delle coste e delle acque di balneazione - l.r. n. 62/85" del bilancio regionale per l'esercizio 2002, sul quale risulta assegnato uno stanziamento pari a Euro 516.456,00.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 lettera d) e lettera f) della l. r. n. 7/1997."

L'Assessore all'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore e del funzionario istruttore del provvedimento stesso;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, ai sensi della l.r. 8 giugno 1985, n. 62, "Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione", il programma di intervento regionale del 2002 per la pulizia dei litorali nelle zone ad alto uso, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, che individua: a) quale oggetto di contribuzione regionale gli interventi riferiti ai tratti di litorale balneabili non già oggetto di concessione demaniale, b) la ripartizione delle risorse tra i diversi ambiti provinciali in relazione alla lunghezza delle coste, c) i criteri per la formulazione delle graduatorie provinciali in funzione delle quali individuare gli interventi da ammettere a finanziamento contributivo, d) le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi;

- di dare mandato al Settore Ecologia di curare l'attuazione del suddetto programma, mediante

informativa diretta ai 68 comuni costieri e successiva adozione dei conseguenti provvedimenti dirigenziali;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto

Allegato

REGIONE PUGLIA
Assessorato Ambiente

L.R. 8 GIUGNO 1985, N. 62, "INTERVENTI PER LA TUTELA DEI LITORALI E DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE", IL PROGRAMMA DI INTERVENTO REGIONALE DEL 2002 PER LA DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEI LITORALI NELLE ZONE AD ALTO USO

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002, assegna al capitolo di spesa 611030 "Trasferimenti in favore di comuni, Province e USL, per la tutela delle coste e delle acque di balneazione - l.r. n. n. 62/85", una dotazione finanziaria pari a Euro 516.456,00.

Le suddette risorse finanziarie vengono destinate alle attività di disinfestazione e disinfezione dei litorali pugliesi nelle zone ad alto uso, nel rispetto dei seguenti criteri:

A) Oggetto di contribuzione regionale, nel limite massimo del 70% del costo di investimento, sono gli interventi riferiti ai tratti di litorale balneabile, non già oggetto di concessione demaniale.

B) Le risorse complessivamente disponibili sono ripartite tra i cinque ambiti provinciali, in relazione alla lunghezza della costa, secondo le seguenti percentuali:

- ambito provincia di Bari - lunghezza costa km. 137 18% - Euro 92.962,08
- ambito provincia di Brindisi - lunghezza costa km. 90 12% - Euro 61.974,72
- ambito provincia di Foggia - lunghezza costa Km. 200 26% - Euro 134.278,56
- ambito provincia di Lecce - lunghezza costa Km. 222 29% - Euro 149.772,24
- ambito provincia di Taranto - lunghezza costa km. 120 15% - Euro 77.468,40

C) Comuni interessati:

Provincia di Bari - Bari, Barletta, Bisceglie, Giovinazzo, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Polignano a Mare, Trani;

Provincia di Brindisi - Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni, San Pietro Vernotico, Torchiarolo;

Provincia di Foggia - Cagnano Varano, Chieuti, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste, Zapponeta;

Provincia di Lecce - Alessano, Alliste, Andrano. Castrignano dei Greci, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Galatone, Gallipoli, Lecce, Melendugno, Morciano di Leuca, Nardò, Otranto, Patù, Porto Cesareo, Racale, Salve, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Taviano, Tiggiano, Tricase, Ugento, Vernole;

Provincia di Taranto - Castellaneta, Ginosa, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Massafra, Palagiano, Pulsano, Taranto, Torricella.

C) Tra le istanze pervenute da parte dei Comuni costieri singoli o associati, sono formulate graduatorie provinciali, in base:

sia ai seguenti criteri di selezione, indicati in ordine di priorità:

1) istanze presentate da comuni costieri con popolazione inferiore a 20.000 abitanti (in caso di istanze presentate da comuni associati, tale priorità sarà accordata nel caso in cui la media della popolazione dei comuni associati risulti inferiore a 20.000 abitanti);

2) istanze presentate da comuni costieri con popolazione tra 20.000 e 40.000 abitanti (in caso di istanze presentate da comuni associati, tale seconda priorità sarà accordata nel caso in cui la media della popolazione dei comuni associati risulti ricompresa nell'intervallo tra 20.000 e 40.000 abitanti);

3) maggiore lunghezza dei litorali interessati dall'intervento, che non deve comunque riguardare aree già oggetto di concessione demaniale per stabilimenti balneari;

4) minore percentuale di tratti di costa dichiarati "non balneabili";

5) intervenuto riconoscimento, nel corso degli ultimi cinque anni, della "bandiera blu" da parte della Unione Europea;

6) maggiore quota di cofinanziamento dell'intervento;

sia, all'interno dei precedenti, ai seguenti criteri di priorità indicati dall'art. 4 della l.r. n. 62/85:

7) istanze inoltrate da comuni associati;

8) istanze inoltrate da comuni dotati di strumenti urbanistici;

9) istanze inoltrate da comuni che dimostrino, di avere in atto concrete iniziative di difesa ecologico-ambientale;

D) La Regione provvede a riconoscere i contributi finanziari fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascun ambito territoriale; in caso di insufficiente disponibilità finanziaria per la copertura del finanziamento richiesto, può essere riconosciuto un contributo inferiore, pari alle risorse residue disponibili, esclusivamente in presenza di esplicita dichiarazione dell'ente locale interessato, o degli enti locali associati, di assicurare comunque la realizzazione dell'intervento proposto, con eventuale indicazione del limite minimo di contribuzione che ne consentirebbe la realizzazione;

E) Le risorse eventualmente non utilizzate in uno o più dei cinque ambiti territoriali provinciali, per mancanza di istanze o per inammissibilità delle stesse, vengono ripartite tra gli altri ambiti territoriali.

I Comuni costieri interessati, singoli o associati (anche tramite le province), inoltrano le istanze per accedere alla contribuzione regionale, alla Regione Puglia - Assessorato Ambiente - via delle Magnolie - Z.I. Modugno BA, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di attivazione della procedura di attuazione del presente programma da parte della Regione. Ai fini della necessaria accelerazione della procedura, la trasmissione delle stesse istanze può essere altresì anticipata via fax al n. 080 - 5406853 o 5406854.

Le istanze in originale devono essere corredate, pena inammissibilità al finanziamento, della documentazione o delle dichiarazioni utili alla rilevazione degli elementi di cui alla precedente lettera C) punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9), nonché, ai fini della eventuale corresponsione, in mancanza di

risorse residue disponibili, di un contributo finanziario inferiore a quello richiesto, della dichiarazione di cui alla precedente lettera D).

I contributi concessi devono essere rendicontati a norma di legge e l'ente beneficiario è tenuto a far pervenire alla Regione - Assessorato all'Ambiente, una relazione tecnico-finanziaria sugli interventi effettuati e sui risultati conseguiti.

I contributi concessi sono erogati nella misura del 70% iniziale e il restante 30% ad avvenuta presentazione della rendicontazione contabile.
